NORME SULLA CIRCOLAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 8

Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti

Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque previste dall'articolo 3, nonche' quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Versione in vigore dal 25 aprile 1998, non più in vigore dal 11 gennaio 2000 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sulla circolazione dei beni culturali
Estremi	Legge 30 marzo 1998, n. 88
Capo	I — Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro dell'unione europea e recepimento della direttiva 93/7/cee del consiglio, del 15 marzo 1993
Sezione	I — Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato membro dell'Unione europea
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sulla-circolazione-dei-beni-culturali/art-8-custodia-temporanea-dei-beni-ed-altri-adempimenti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it